Num. 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 25 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Min. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
23 Gennaio	746,56	746,54	746,68	— 5,0	— 0,6	+ 7,2	— 6,4	— 1,2	— 1,0	— 10,2	S.O.	O.	S.O.	Sereno con vap.	Sereno con vap.	Sereno con vap.
24	715,12	714,76	744,00	— 3,2	+ 0,4	+ 2,4	— 3,6	+ 1,2	+ 1,4	— 7,8	S.O.	S.O.	O. S.O.	Coperto nebbioso	Nug. sottili	Nuv. squarciate

PARTE UFFICIALE

TORINO, 24 GENNAIO 1864

Il N. 1636 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili, a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico al 5 0|0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4. Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia di una linea di tre generazioni almeno;

5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario.

La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al num. 3.

Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0|0 corrispondente alla somma che cogl'interessi composti in ragione del 5 0|0 pel tempo che resti a decorrere fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

Per l'esecuzione del presente articolo ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatrè.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito o dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0|0 iscritta sul Gran Libro, uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5. Il possesso continuato per 20 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non-equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il dominio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, o quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindennii, o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'art. 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio e delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'art. 1 il 5 0/0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per speciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo ne'passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia si applicherà la prima parte di questo articolo.

Art. 8. Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

Art. 10. Nel caso che il dritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il dritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno dritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà d'affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota d'annua prestazione.

Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà d'affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13. Gli amministratori o rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno d'alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi.

Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopra indicati, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava, nonostante qualsiasi legge o patto in contrario e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

Se un'ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo non sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate.

Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge che seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro l'anno della pubblicazione di essa.

Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge od iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto alla affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbono farsi mediante cessione di rendita nel Gran Libro al 3 per 0|0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21. Con regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 22. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle Provincie Toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla legge 15 marzo 1860, e dai decreti successivi, e nelle altre Provincie Italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 24 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 24 *Gennaio* 1864

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere alla cattedra di Fisiologia vacante nella R. Università di Pavia, s'invitano gli aspiranti a presentare a questo Ministero le loro domande ed i titoli fra tutto febbraio del 1864, notificando la propria condizione, e dichiarando se intendano concorrervi per esame o per titoli o per amendue le forme contemporaneamente, come prescrive l'art. 114 del Regolamento universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 20 ottobre 1863.

I signori direttori degli altri periodici sono pregati di ripetere questo avviso.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Visti gli articoli 77 e 79 della Legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 55, 144, 145 e 147 del Regolamento Universitario approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla Facoltà di Leggi in sua seduta delli 9 gennaio corrente,

Si notifica quanto segue:

Nel giorno di lunedì, 18 aprile prossimo, avranno principio in questa Università gli esami di concorso per uno dei posti di dottore aggregato di detta Facoltà.

Tali esami verseranno sul *Codice civile.*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al Preside della Facoltà medesima la loro domanda corredata del diploma di laurea conseguita o confermata in una delle Università del Regno, dal quale risulti avere l'aspirante compiuto da due anni il corso.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa Segreteria fra tutto il giorno 18 prossimo marzo, e le domande coi documenti a corredo entro tutto il giorno 3 del suddetto mese di aprile.

Torino, 15 gennaio 1864.

D'ordine del Rettore

Il segr. capo AVV. ROSSETTI.

ESTERO

Nella tornata del 18 di gennaio del Senato di Spagna il presidente del nuovo Consiglio dei ministri Arrazola pronunziò il seguente discorso:

« Signori senatori, dopo molti anni di politica passiva e puramente da uomo di Governo, poichè io credeva che essa convenisse al grave e severo incarico ufficiale, che m'era stato affidato, oggi, per degnazione della Regina, ho da favellarvi dallo scanno dei ministri.

Voi sapete qua'e sia stato in questo lungo periodo il mio rispetto verso codesta alta e degna Camera e non pongo ora in obblio le dimostrazioni di considerazione che le debbo. Oggi debbo solo rammentare che abbisognerò da quinc'innanzi di maggior indulgenza, di questa considerazione.

Nella giornata di ieri, signori senatori, S. M. la Regina, dopo aver usato altri mezzi per illuminare il rettissimo suo sentimento costituzionale, degnò chiamarmi a palazzo per udire la mia opinione sopra lo stato delle cose e mi incaricò della composizione del Gabinetto. Ed io, avendo esposto lealmente al sovrano giudizio ciò ch'io pensava, accettai l'incarico. Il nuovo Governo si presenta dunque oggi per offrire rispettosamente al Senato il solito suo omaggio e quanto posso esporre al Senato intorno alla passata crise.

Per quanto riguarda il Gabinetto, esso contiene i principii del partito moderato storico, non come può averlo rappresentato l'animosità politica e l'esacerbazione, e non con uno scopo di reazione, cui mai non cercherà questo Gabinetto, ma come un partito temperato, come un partito di legalità come deve essere il partito moderato nella seconda metà del séc. XIX. Questo è il reale programma del partito moderato, e nessuno potrà allegare l'ignoranza, è un programma consentaneo alla costituzione e alle leggi che ha giurato guardare in tutta la loro verità e vigore e cui eseguirà. Con questo mezzo il Governo si propone di essere conservatore, conciliatore, liberale, costituzionale. Esso sosterrà tutti i diritti legittimi, promette sicurezza alle persone, guarentigie e, occorrendo, riparazioni agli organi legittimi della manifestazione del pensiero. Darà impulso alla prosperità e gloria nazionale, che da qualche tempo è entrata in un magnifico movimento, e userà giustizia con tutti pel zelo e la cooperazione delle amministrazioni anteriori.

Manca ancora alcunchè al programma del Governo. Si rammenteranno i signori senatori che v'ebbero tempi in cui per l'esacerbazione degli animi, perchè eravamo nuovi nel reggimento costituzionale, per un complesso di circostanze non dipendente dagli uomini ma dalle cose, tutti dicevamo essere meglio che non vi fossero parti politiche ed eravamo sinceri dicendo così: ma la sperienza venne a dimostrare essere necessario che sianvi partiti e che la corona possa esercitare con giusta alternativa la sua prerogativa nel dar governi al paese.

V'ha di più, signori, sino a qualche tempo fa potevano cadere i governi, salivano gli uni, scendevano gli altri e in ultima analisi la questione era principalmente di persone. Il partito che cadeva, come quello che gli succedeva, professavano lo stesso domma fondamentale, la costituzione, il trono, la dinastia e altre cose egualmente rispettabili e sacre. Oggi la cosa non è più così. V'ha nell'arena politica chi non professa questa fede, questi principii e il Governo reputa un dovere di buon patrizio, di uomo politico costituzionale il porre da parte le gare, sostituir loro la tolleranza, senza smettere per questo l'energia che lo mette in grado di porre in effetto il suo pensiero nobile, legale, pel bene del paese, pur usando tolleranza.

Con questo mezzo il Governo si travaglia di riorganizzar i partiti costituzionali. Così tutti sono avvertiti, i suoi amici per appoggiarlo, i suoi avversari per lasciargli tregua o combatterlo, l'opinione pubblica per concedere o ritirare il suo appoggio. Ora si sa donde viene e dove tende il Governo. Esso si fonda su questi principii per riorganizzare i partiti costituzionali.

Ma devo soggiungere una parola. Come conseguenza dei principii che ho testè annunziati, il Governo deve ritirare i disegni di legge presentati ai Corpi legislativi dall'amministrazione anteriore per rivederli e renderli consentanei agli stessi principii.

Il Governo, signori senatori, non si nasconde le difficoltà che ha da superare, e le attende con sicurezza. Gl'individui del Governo non istanno qua per essere ministri, ma per procacciare il bene del paese, per quanto permettono le loro forze, a traverso le difficoltà, e nutre fondata speranza d'altra parte che non siavi difficoltà la quale non si possa superare colla risolutezza, la perseveranza, la legalità e giustizia, e soprattutto colla fiducia nella Corona, l'appoggio dei Corpi legislativi e il favore dell'opinione pubblica, cui con giustizia e moderazione per tutti farà di ottenere.

Dispaccio al conte di Blome in Monaco di data Vienna 10 gennaio 1864 (V. la *Gazzetta* di sabato).

È noto a V. S. Ill.ma come lo scopo delle note identiche, che i rappresentanti d'Austria e di Prussia consegnarono il 5 dicembre a. p. al regio Governo bavarese, sia stato raggiunto mediante la deliberazione della maggioranza dell'Assemblea federale del 7 dello stesso mese, intesa all'adempimento dell'esecuzione federale nell'Holstein colla riserva della questione della successione. Il Gabinetto di Monaco però non ha ommesso di esporci posteriormente i motivi che lo hanno indotto a votare contro questa deliberazione, e a tal fine ci fece comunicare dal r. inviato sig. conte di Bray il dispaccio qui annesso in copia, in data del 31 dicembre.

Noi abbiamo seguito l'esposizione delle vedute della Baviera con tutta l'attenzione consentanea alla serietà del soggetto, e siccome il valore delle osservazioni che ci si affacciarono in tale incontro si è soltanto accresciuto maggiormente dopo quella deliberazione federale, cogliamo volentieri l'opportunità offertaci, per comunicare le nostre impressioni al regio Governo bavarese con quella franca schiettezza, alla quale siamo abituati verso di lui.

Mentoviamo anzitutto con poche parole l'obbiezione fatta valere dalla minoranza presso la Dieta federale e ripetuta anche nel dispaccio del barone di Schrenk, che la continuazione dell'iniziato procedimento d'esecuzione includerebbe in sè un riconoscimento della successione al trono del Re Cristiano IX. Noi ci permettiamo di far constare che quest'obbiezione è ammutolita nel momento stesso in cui avrebbe dovuto

manifestare il suo effetto. L'esecuzione nell'Holstein fu effettuata, e nondimeno la questione della successione è ancora aperta per la Dieta federale. Da bel principio noi avevamo cercato invano nelle leggi federali una disposizione, secondo cui il diritto della Dieta federale di vegliare all'adempimento delle sue leggi e deliberazioni dovesse rimanere sopito, di fronte ad uno Stato federale, in cui la questione della successione è contrastata, sino alla decisione della medesima. Ci pareva assolutamente inammessibile di trovare nella semplice prescrizione dell'ordinamento dell'esecuzione che l'esecuzione non è da rivolgersi contro i governati, ma contro i governanti, un senso che condurrebbe a deduzioni tanto singolari.

Nulla sembrava più semplice, che il congiungere all'effettuamento della già risolta procedura di esecuzione la riserva dell'esame della questione della successione, divenuta controversa nell'intervallo. Ci si contraddisse con vivacità; si fece una specie di parola d'ordine dell'asserzione che già la continuazione del procedimento d'esecuzione implica il riconoscimento del Re Cristiano. Ma appena la Dieta federale ha effettivamente risolto questa continuazione, nessuno ne deduce più che ormai il Re Cristiano sia riconosciuto e che la questione della successione sia risolta. Dunque *dopo* la deliberazione del 7 dicembre sembra che ognuno ritenga la mentovata obbiezione così insussistente come già prima era apparsa a noi.

Passiamo ad una parte più importante della questione. Non conveniva continuare l'esecuzione (così dichiara il barone di Schrenk), ma doveva aver luogo la occupazione motivata dal diritto federale, dei ducati di Holstein o Lauenburg per assicurare tutti i diritti da tutelarsi per parte della Confederazione nelle presenti condizioni. Noi deploriamo che il barone di Schrenk non abbia citato verbalmente quelle disposizioni del diritto federale, sulle quali, secondo la sua opinione, si fonda tal diritto di occupazione per parte della Confederazione.

Confessiamo di non conoscere alcuna disposizione simile, e dobbiamo negare nel modo più deciso che la Confederazione, secondo le sue leggi fondamentali, possa ritenersi autorizzata a procedere senz'altro all'occupazione militare d'un paese federale, in cui abbia a tutelare alcuni diritti qualsiansi che al momento si trovano ancora in controversia. Ammesso che fosse stato promulgato non nell'Holstein, ma in un altro paese della Confederazione germanica, una nuova legge di successione al trono; che un agnato avesse protestato, e dopo la morte del principe federale, da cui emanò questa legge, pretendesse la successione contro il successore ivi designato, e che si trovasse in possesso — la Confederazione rimarrebbe ella in tal caso fedele alle sue leggi costituzionali se cominciasse anticipatamente coll'occupazione militare del rispettivo paese, senza riguardo al possesso, senz'ascoltare legalmente gli interessati, senza sentenza giuridica? Noi nol crediamo, e neppur crediamo che il fatto dell'unione dell'Holstein con paesi non tedeschi possa cagionare in ciò legalmente una differenza e dare alla Confederazione la missione di cominciare l'esecuzione prima della sentenza. Una deliberazione, come quella proposta dalla minorenza presso la Dieta federale il 7 dicembre, non avrebbe quindi potuto apparirci menomamente fondata sulla costituzione della Confederazione, ma anzi decisamente ripugnante alla medesima.

In connessione con questa considerazione, noi ci sentiamo indotti nella nostra coscienza di Potenza tedesca e di sinceri alleati della Baviera e degli altri Stati tedeschi a pronunziarci in modo chiaro e preciso contro il regio Governo bavarese sulla pretesa mossa all'Austria ed alla Prussia, che queste Potenze dovessero lasciarsi « soverchiare dai voti » a Francoforte. Le leggi federali non accordano ad alcun membro della Confederazione un *veto*, e S. M. l'Imperatore ha dichiarato di non desiderare tal *veto* neppure in una Confederazione riformata, ma di voler riconoscere le deliberazioni costituzionali della maggioranza, persino in questioni di guerra e pace. Il nostro graziosissimo Monarca non muta nulla in questa dichiarazione. Ma essa presuppone la Confederazione quale la costituirono i vigenti trattati fondamentali, o quale la costituirebbero per l'avvenire i progetti di riforma dell'Imperatore. All'incontro S. M. non poteva avere in mira una Confederazione che prendesse deliberazioni a suo piacimento, secondo la convenienza politica. Nessuno è più chiamato a valutare esattamente questa differenza che appunto il Governo bavarese. Noi non possiamo astenerci dal rivolgere ad esso una domanda in tale riguardo. Supposto che in una questione riguardante il Regno di Baviera, la Dieta federale oltrepassasse le sue attribuzioni, attentasse per esempio all'indipendenza costituzionale della Baviera, si lasciasse trascinare dall'una all'altra deliberazione contraria alla propria competenza, — il regio Governo bavarese si riterrebbe egli allora obbligato a riconoscere queste deliberazioni, a lasciarsi *dominare dalla maggioranza*, senza opposizione? A questa domanda il regio Governo risponderà senza dubbio negativamente, come sempre ha risposto — ma appunto perciò esso dovrà convenire che il diritto della Dieta federale di far prevalere la maggioranza ha i suoi confini legali, e che la Dieta federale dovrà tenersi entro questi confini con qualche prudenza, segnatamente quando si tratti di soverchiare coi voti l'Austria e la Prussia, e di mettere queste Potenze in contraddizione con obblighi contratti da esse in qualità di membri della famiglia dei popoli d'Europa.

Il Gabinetto imperiale crede tanto meno di potersi sottrarre all'obbligo di pronunciare queste verità in tempo utile e con fermezza, quantochè egli non vede svanito, dopo le note identiche dell'Austria e della Prussia del 5 dicembre, il pericolo che una maggioranza nella Dieta federale potesse procedere a deliberazioni che non trovassero la loro giustificazione nella costituzione federale, anzi rinnegassero il carattere che viene alla Dieta dalla legge fondamentale, ma vede ancora accresciuto tale pericolo. Ciò accade in un doppio rapporto, cioè riguardo al modo di trattare la questione della successione riguardo alla evenienza d'una occupazione militare del ducato di Schleswig.

Per quanto riguarda il primo punto, la Confederazione germanica trovasi perfettamente libera di fronte al trattato di Londra: essa non è legata da questo trattato, e, a nostro vedere, nulla è più superfluo che il fare appena ora espressa riserva di questa libertà. Nessuno domanda alla Dieta federale che essa aderisca al trattato di Londra; nessuno disconosce che la Dieta ha ad agire indipendentemente nella question della successione, come se questo trattato non fosse stato mai conchiuso. L'Austria e la Prussia, benchè individualmente s'attengano fermamente al medesimo, non hanno es tato a riconoscere ciò. Non ispetta adunque alla Dieta di rammentare a queste Potenze il loro obbligo federale, ma bensì queste Potenze possono e debbono pretendere dalla Dieta ch'essa proceda nella vertenza della successione non già secondo l'arbitrio e in vista di vantaggi politici, ma secondo il dritto, la legge e la costituzione, e segnatamente adunque non senza osservare i limiti della propria competenza. Il Re Cristiano IX non è salito al trono in forza del trattato di Londra, ma in forza della legge di successione del 31 luglio 1853 emanata dal suo predecessore nel governo, il Re Federico VII, tanto nella sua qualità di duca d'Holstein e principe della Confederazione germanica, quanto in quella di Re di Danimarca, e controfirmata così dai ministri tedeschi come dai ministri danesi. La Dieta federale non ha mai protestato contro questa legge; anzi essa approvò persino espressamente, colla sua deliberazione del 29 luglio 1852, quindi in un'epoca nella quale era già conchiuso il trattato di Londra, la R. notificazione danese del 28 gennaio dello stesso anno, in cui era enunciata anticipatamente l'intenzione d'assicurare coll'aiuto delle grandi Potenze la conservazione della Monarchia danese qual esisteva finora. È bensì incontrastabile che ciò non può impedire alla Dieta federale di far valere ancora adesso la sua autorità costituzionale rimpetto a quella legge di successione al trono, per quanto essa si riferisce all'Holstein ed al Lauenburg e di procurare che abbiano corso i legittimi reclami contro la medesima. Ma quell'autorità non si estende più oltre di quello che si estenderebbe anche rimpetto ad un nuovo ordine di successione istituito dal Sovrano di qualsiasi altro Stato della Confederazione, e questi reclami non possono esser evasi altrimenti che nelle forme di una procedura ordinata e dopo aver udito regolarmente tutti gl'interessati. Questa è, secondo la nostra convinzione, in riguardo giuridico, la relazione della Dieta federale colla questione della successione, di cui non vogliamo esaminare in questo luogo l'importanza politica.

Infine noi non deploriamo nulla più seriamente, che sembri volersi opporre a Francoforte, alle proposte dell'Austria e della Prussia, d'impedire, coll'occupazione militare dello Schleswig, l'incorporazione di questo paese alla Danimarca, e di prendere così in tempo un pegno sicuro pel mantenimento dei diritti della Germania, in parte un dubbioso temporeggiamento e in parte un'altra proposta che non potremmo riconoscere consentanea alle leggi fondamentali della Confederazione germanica. La proposta dell'Austria e della Prussia va fino agli ultimi limiti di quanto è compatibile col carattere difensivo dell'istituzione federale. La proposta del Governo granducale assiano all'incontro oltrepassa tali limiti. L'art. 2 dell'atto federale, gli articoli 35 e 37 dell'atto finale di Vienna non permettono che la Confederazione occupi militarmente un paese non tedesco pel motivo che un principe, il quale non è neppure riconosciuto come principe federale, potrebbe chiedere in avvenire alla Confederazione di difendere le sue pretese su codesto paese.

Quando S. M. l'Imperatore propose di estendere il diritto di guerra della Confederazione a quei casi in cui fosse minacciato l'equilibrio europeo, i principi che erano con lui si dichiararono verso S. M. contro tale progetto, perchè era atto a trascinare la Confederazione in complicazioni politiche. Eppure lo scopo del mantenimento dell'equilibrio è scopo di sicurezza e di difesa. Ora invece la Confederazione sarebbe in diritto di procedere senz'altro in modo offensivo, onde assicurare ad un pretendente la successione in un paese che non appartiene alla Confederazione! E a Francoforte si titubа fra una misura che si presenta tanto arrischiata, dal punto di vista della Costituzione federale, e la proposta che fu fatta dai due più potenti membri della Confederazione, onde avvicinarsi ai loro confederati per riguadagnare prontamente terreno per un'azione comune della Germania, e per aver cura che la Germania prenda posto nelle imminenti conferenze europee, fortemente, e con ogni possibile vantaggio di fatto!

Se quella proposta austro-prussiana fosse stata accettata collo stesso zelo che si dimostra per altri programmi, le nostre truppe sarebbero già in marcia verso l'Elder. O forse si vorrà contentarsi dell'occupazione di fatto dell'Holstein, ancorchè sia contraria alle deliberazioni della Dieta federale? Si lascerà che il principe Federico organizzi il suo futuro Governo sotto la protezione delle truppe federali, mentre la sua causa è ancora pendente, e la sua comparsa nell'Holstein pone in luce equivoca il contegno dell'Austria e della Prussia, col pericolo, che l'Europa, quando aprirà le sue conferenze, trovi l'Holstein in possesso della Germania; e lo Schleswig in quello della Danimarca? L'Austria e la Prussia non possono assumere la responsabilità nè per una tale astensione, nè per una coperta conquista dello Schleswig, e siccome esse, nella loro propria e libera azione, quali grandi potenze, posseggono il mezzo perfettamente bastevole di far valere i diritti della Germania in tale questione, che innanzi tutto sono anche i loro proprii, così non rimarrà loro in fine, a quanto dobbiamo quasi temere, altra scelta che quella di porre la loro propria azione indipendente in luogo delle deliberazioni federali, che si fanno attendere, o che non portano seco alcun carattere costituzionale.

Tuttavia noi ci abbandoneremo quanto più a lungo sarà possibile alla speranza che il nostro linguaggio, il quale, perchè grave e franco, non è meno amichevole, troverà ascolto ancora in tempo utile presso i nostri confederati, e li indurrà a non ispingere le cose di Germania ad una rottura, e ad elevare innanzi tutto senza indugio a deliberazione la proposta austro-prussiana del 28 dicembre. Noi speriamo ciò innanzi tutto dal Gabinetto di Monaco, la cui saggezza e prudenza si è manifestata in tante antecedenti complicazioni, e la cui influenza basterebbe a determinare anche gli altri nostri confederati ad associarsi di nuovo all'Austria e alla Prussia, e a togliere così il pericolo che sia rotta la solidarietà della Germania nella questione pendente. Non vogliamo terminare senza esprimere il convincimento, che tale questione troverà la sua soluzione con onore e con vantaggio, ovvero con ignominia e con perdita per la Germania, secondo che la Germania si terrà nei confini della legalità o no.

V. S. vorrà dar lettura del presente documento al sig. r. ministro degli esteri Barone di Schrenk, e si terrà autorizzata a rilasciargliene copia ove lo desiderasse.

C. R.

FATTI DIVERSI

Tesoreria della città di Torino. — *4.o elenco degli oblatori per soccorsi ai poveri.*

Pistono ortopedico L. 50, Società generale di Credito Mobiliare Italiano L. 1000, N. N. L. 10, Olivetti padre e figli L. 20, N. N. L. 7, Bossolaschi Giuseppe L. 30, Damigel a Dulai L. 5, Ambrosetti senatore del Regno L. 100, Un Emiliano L. 5, N. N. L. 20, generale Sobrero L. 10, Bassetti Giuseppe L. 20, Barone Luigi L. 5, Galleani D'Agliano cav. Michele L. 60, Passerino Gaspare L. 60, N. N. L. 5, N. N. L. 5 pei poveri della Parrocchia del Carmine, Una famiglia torinese L. 10, Giovanola Antonio L. 40, Daneo Giuseppe L. 30, Pietro e Paolo fratelli Balla L. 50, Torchio L. 250, Banca Nazionale L. 200, Tornielli cav. Carlo L. 20, Jocelyn addetto all'ambasciata inglese L. 20, Averardi cav. Venanzio L. 10, Strauss Giacomo L. 10, Molino cav. Agostino L. 100, C. L. L. 10, Laclair cav. Paolo L. 100, M. D. fratelli Peyrot L. 50, Cattaneo Vincenzo L. 10, Gio. Batt. e cav. Carlo fratelli Castelli L. 40, Comolli Francesco L. 3, Vigliani commend. Paolo Onorato procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Torino, e senatore del Regno L. 60, Magni Giosuè L. 15, Todros e Comp. L. 160, Alber L. 60, Pozzi cav. sost. procur. gen. presso la Corte di Cassazione in Milano L. 50, Madama Matthey L. 5.

Totale del 4.o elenco	L. 2685
Elenchi precedenti	» 7156 20
Totale	L. 9841 20

Torino, il 22 gennaio 1864.

Rca' *Tesoriere.*

Rettificazione

Nel precedente elenco, n. 3, alle L. 500 offerte dal deputato conte Corinaldi, invece di: estensibili alla Congregazione di Carità di Torino, leggasi: estensibili alla Congregazione di Carità Israelitica di Torino.

Società Rossiniana di Pesaro. — Il conte Gordiano Perticari da Pesaro ha ricevuto dal maestro Rossini la seguente lettera:

Adorabile amico,

All'istante mi perviene da Pesaro un esemplare dell'appello ai Pesaresi per la formazione della Società così detta Rossiniana (invio fattomi non so da qual mano gentile). Non posso esprimervi, mio caro conte, quale e quanta sia l'emozione da me risentita nel leggere questo appello che tanto mi onora e che a pari tempo mi prova l'affetto *immeritato* che mi portano i miei concittadini. Siate, ve ne supplico, il mio eloquente interprete presso quei signori componenti la Commissione madre, e fate loro aggradire i sentimenti della più viva e sentita mia riconoscenza.

Non fu l'azzardo che mi dette i natali in Pesaro, ma bensì Iddio che volle darmi comune la patria a Giulio Perticari, affine uniti (come il facemmo) rappresentassimo in questa valle di miserie piena, la dolcezza del cuore, la purezza del sentimenti, l'amor vero e caldo della patria!!!

Nulla mi fu dato del mio vivente poter oprare a vantaggio de' miei concittadini. Verrà giorno però (che il Cielo tenga per alcun poco lontano!) nel quale, per la forza di un testamento da me vergato parecchi anni or sono, potranno i miei dilettissimi Pesaresi rilevare quale e quanto sia stato l'affetto che loro ho portato.

Caro conte Gordiano, non potrà mai cancellarsi dalla mia mente la generosa ed affettuosa ospitalità ricevuta dai fratelli Perticari all'occasione dell'apertura del nuovo teatro di Pesaro, nè eziandio la visita ricevuta a Passy in unione ai vostri dilettissimi figli, ai quali desidero essere ricordato. Oh potessi riabbracciarvi ancora prima del mio morire!!

Siato indulgente per la dicitura di questa mia, scritta in fretta e sotto un'emozione non ordinaria. Ho però la forza e la consolazione di dirvi che nessuno vi è più affezionato di

Rossini.

Mad. Rossini vuol esservi ricordata.

Parigi, 15 gennaio 1864. N. 2, rue de la Chaussée d'Antin.

Il barone senatore Plana. — Benchè la biografia dei sommi intelletti stia scritta nelle loro opere, nella persuasione che qualcheduno degl'illustri matematici viventi vorrà dare alla scienza la storia dei lavori del grande e robusto ingegno del barone Plana, ci permettiamo compendiare alla meglio, in poche righe, alcuni dei tratti principali della sua lunga ed attiva carriera sociale.

Giovanni Plana nacque in Voghera nel novembre del 1781; anno in cui morì in Torino il celebre fisico P. Beccaria. Accenniamo come una curiosa, osiamo quasi dire provvidenziale coincidenza, che Newton vide la prima luce del dì nell'anno 1642, in cui tramontò l'astro di Galileo. Nel concorso apertosi in Lione agli aspiranti alle scuole politecniche in Parigi, venne premesso l'ottavo sui centoventi allievi ammessi in quel celebre istituto, dove il giovane Plana ebbe la ventura di studiare le scienze matematiche sotto i più rinomati maestri di quei tempi. Legendre nell'inviare il nostro compaesano a professore nella scuola imperiale d'artiglieria in Alessandria, gli disse: *Vous êtes jeune, mais la jeunesse est un défaut dont on se corrige tous les jours!* Diffatti il sig. Plana, lasciandoci nell'età di circa 83 anni, seppe verificare in parte l'avviso del suo illustre maestro e mecenate. Chiamato all'Ateneo torinese verso l'anno 1812, vi insegnò il calcolo sublime per una lunga serie d'anni, sicchè il professore Plana era oggi salutato il decano dell'Università. Egli insegnò pure le matematiche superiori nella R. Accademia Militare, nella quale fu ad un tempo direttore generale degli studi. Astronomo regio salì quasi giornalmente all'osservatorio sino alla vigilia della sua ultima malattia. Il signor Plana fu presidente della R. Accademia delle scienze di Torino, membro corrispondente delle primarie Società scientifiche d'Europa, decorato di Ordini cavallereschi da parecchi Sovrani. Il celebre Jomard ci annunziò l'elezione del sig. Plana a socio straniero dell'Istituto di Francia, con queste parole: « Presentate i miei sinceri complimenti « al nostro comune amico. Io sono uno dei quaranta « eletti su 36 milioni di Francesi, mentre il sig. Plana « è uno degli otto scelti sul bilione di uomini che vi- « vono sulla superficie del globo. »

Il sig. Plana godeva della più alta riputazione presso i primi matematici ed astronomi dei due mondi per la sua maravigliosa e quasi unica facilità nel maneggio del calcolo sublime, come lo attestano i suoi molti variati lavori. La sua teoria matematica dei moti della Luna, in due grossi volumi, venne premiata in Parigi ed in Londra. Da questa grand'opera l'ammiragliato inglese tolse le tavole della Luna ad uso della navigazione. Alcuni dotti inglesi vollero il Plana a loro giudice nell'anno scorso in una controversia scientifica sulla Luna, compiutasi per mezzo d'una serie d'opportuni telegrammi. Il barone Plana fu carissimo a Carlo Alberto, il quale lo colmò di regali favori. Il celebre abate Oriani, suo maestro in astronomia, amò il Plana come figlio e volle lasciargli un generoso pegno d'affettuosa stima, scrivendo nel testamento un degno elogio di questo suo eletto allievo, accompagnato dal dono cospicuo di cinquanta mila franchi.

Vi sarebbe di che scrivere un curioso volumetto dei suoi detti arguti e delle sue riflessioni veramente originali, per cui la conversazione del Plana era ricercatissima da molti distinti personaggi e diplomatici esteri. Il barone Plana conservò intiere tutte le sue facoltà, meno l'udito. Egli pubblicò di fatto, pochi mesi sono, un importantissimo lavoro accademico sulla legge del raffreddamento dei corpi sferici e sull'espressione del calore solare nelle latitudini circonpolari della Terra. Dalla prima parte di questa scrittura, tutta dettata nella lingua inflessibile del calcolo più sublime, si deduce il tempo voluto dalla Terra per giungere dallo stato di fusione a quello della presente sua solidità, e dalla seconda emerge la dimostrazione dell'esistenza di due mari circonpolari. (Vedi *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1863). Negli ultimi giorni della sua breve malattia il sig. Plana tentò ancora inutilmente la correzione delle bozze di stampa d'un'altra sua memoria.

Il senatore Plana, dotato di una maravigliosa memoria, si compiaceva citare frequentemente versi e brani di autori classici e specialmente di scrittori francesi. I suoi occhi annunziavano una vivacità e penetrazione singolare e rammentavano lo sguardo del suo immortale zio e maestro Lagrange. Schiettamente liberale e filosofo il sig. Plana esprimeva francamente la propria opinione nei consigli come nei privati ritrovi. Avvezzo a spaziare continuamente nell'immensità dei cieli, egli stentava talvolta a rendersi ragione delle lotte dirette ad impadronirsi dell'autorità in un piccolo angolo di un piccolissimo pianeta, particella ben piccola dell'immenso universo. Amantissimo della famiglia, generoso verso i poverelli e gli sventurati, amico sincero, fornito di robusta salute, e delle più nobili doti di mente e di cuore, alieno dagli onori politici, il barone Plana può realmente annoverarsi tra gli esseri privilegiati i quali onorarono l'età presente. A coloro che gli rimproverano qualche difetto ci limitiamo di rammentare il detto di Tacito: *vitiis quisque premitur, optimus ille qui minimis urgetur.* Alessandra Lagrange lo fece lieto di due figli. Rapitogli l'angelico Luigino nei primi anni della vita, il sig. Plana aveva concentrato tutti i suoi affetti nella consorte e nella prediletta Sofia.

L'angustia dello spazio non concedendoci di parlare della malattia e della morte di questo sommo scienziato, dobbiamo limitarci ad accennare che il suo spirito eletto se ne volò al Cielo, nel mattino del 20 corrente gennaio, in mezzo alle lagrime della desolata famiglia e degli amici, sorretto dai sublimi conforti della religione.

La notizia della morte del barone Plana venne annunziata al Senato dal suo degnissimo presidente, il conte Sclopis, colle più nobili e sentite parole. La sua salma venne accompagnata alla chiesa dell'Annunziata con onori quasi regali, in mezzo al generale rimpianto della città.

Si sarebbe quasi detto che l'eletta Torino nei funerali del senatore Plana volle spiegare un trionfo della scienza, come nel giorno precedente il popolo torinese si compiacque attestare la sua riconoscenza alla benefica marchesa di Barolo.

Colla morte del barone Plana si spegne una delle ultime reliquie della grande scuola degl'illustri maestri Lagrange, Laplace, Legendre, Poisson...... così cara al primo Napoleone, e che illustrò cotanto la scienza ed il secolo presente.

Col cuore profondamente commosso per una sì grave perdita patria, ed il gentil lettore vorrà concedermi di aggiungere per quella di un prezioso amico di quasi otto lustri, deponiamo la penna coll'inculcare vivamente il culto degli eletti ingegni e dei nostri maggiori che santifica la figliazione umana e forma il più forte vincolo tra le generazioni mortali per gli anni, immortali per le loro virtù...

G. F. Baruffi.

Monumenti. — Il *Corriere Siciliano*, che prese la generosa iniziativa di una soscrizione onde erigere un monumento alla venerata memoria del nostro illustre concittadino Ruggiero Settimo, ha i seguenti ragguagli intorno alla esecuzione del medesimo:

« Sappiamo che la Commissione pel monumento a Ruggiero Settimo ha fissato definitivamente tutti i dettagli del progetto presentato dall'architetto sig. Giuseppe Damiani e dallo scultore sig. Delisi. La statua sarà di metri quattro, e sorgerà sopra un piedestallo di otto metri.

« Il locale scelto è lo spiazzo a dritta dell'ingresso della strada della Libertà, il quale sarà rettificato, e la parte di esso destinata al monumento sarà riquadrata e adorna in corrispondenza.

« Lo scultore Delisi con rara abnegazione e patriot-

tismo si è offerto eseguir la statua pel solo importo delle spese.

« Ugualmente l'ingegnere sig. Damiani dirigerà l'opera da lui stesso ideata con lo stesso disinteresse, e senza ricompensa.

« Si è in tal modo che col modesto fondo di 15000 lire circa vedremo sorgere un bel monumento degno della città. Esso dovrà essere compiuto in quattordici mesi. Per le spese occorrenti alla rettifica ed abbellimento della piazza, la cui spesa è preventivamente valutata a L. 11,000, sarà pregato il Consiglio comunale di assumerla a peso della Città, cui naturalmente si appartiene.

« È questo il primo progetto d'iniziativa privata, che arrivi a concertarsi ed a tradursi in fatto.

« Possa l'utile esempio contribuire a svegliare questo mezzo potentissimo di azione economica, causa prima dei grandi miracoli che si operano nei liberi paesi! »

(*Giorn. di Sicilia*)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 25 GENNAIO 1864

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Il Senato nella sua pubblica adunanza di sabbato ha continuato la discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza approvandone senza grave contestazione altri articoli fino al 32 inclusivamente.

Il Ministro delle finanze ha presentato una schema di legge già adottato della Camera elettiva per l'iscrizione in bilancio della spesa straordinaria autorizzata colla legge 24 giugno 1863, n. 1328.

La Camera dei Deputati nella tornata di sabbato dovendo fin dal principio procedere alla votazione per scrutinio sopra i due schemi di legge discussi nella seduta precedente, e non trovandosi in numero, venne fatto l'appello nominale, da cui risultarono assenti i deputati:

Abatemarco = Acquaviva = Agudio = Airenti = Alfieri d'Evandro = Amari = Andreucci = Anguissola = Arezzo = Argentino.

Battaglia-Avola = Beltrami Pietro = Beltrani Vito = Bertea (in congedo) = Berti Domenico = Betti (in congedo) = Bianchieri = Bichi = Bixio = Boddi = Bonaccorsi = Borella = Borgatti = Borsarelli = Boyl = Brioschi = Brofferio = Budetta = Busacca.

Cadolini = Calvi = Camerata-Scovazzo L. = Camerata-Scovazzo R. (in congedo) = Camerini = Camozzi = Cantelli = Capone = Carafa = Carini = Carletti-Giampieri = Carnazza = Casaretto = Castellano = Castelli = Castromediano = Catucci (in congedo) = Cedrelli = Cempini = Chiaves = Cialdini (ammalato) = Cipriani = Cocco (in congedo) = Collacchioni = Colocci = Compagna (in congedo) = Conti = Cortese (in congedo) = Costa Antonio = Costa Oronzio (in congedo) = Crispi = Cucchiari.

D'Ancona (in congedo) = D'Ayala = De Cesaris = De Donno = De Franchis = Della Croce = Della Valle (in congedo) = Del Re = D'Errico (in congedo) = De Sanctis Francesco = De Sanctis Giovanni = De Siervo = Devincenzi = Di Martino = Dino = Doria = Dorucci. –

Fabricatore (in congedo) = Fabrizj Gio. (in congedo) = Fabrizi Nicola = Farini (ammalato) = Ferracci = Fiorenzi.

Galenga (in congedo) = Gallo = Gallucci = Ginori-Lisci = Giorgini (ammalato) = Giovio (in congedo) = Giunti = Golia = Grandi = Grassi = Grattoni = Greco Luigi = Grella = Grillenzoni.

Jacampo.

La Marmora = La Masa = Lanciano (in congedo) = Lazzaro = Leardi = Leo = Leonetti = Levi = Longo (in congedo) = Luzi.

Maccabruni = Maceri = Maggi = May = Majorana Benedetto = Majorana Salvatore = Mandoj-Albanese (in congedo) = Marcolini = Marcone = Marsico = Martinelli (in congedo) = Massarani = Massola = Mattei Felice = Mattei Giacomo = Mautino = Mazza = Mazziotti (in congedo) = Mazzoni = Medici = Mellana = Menichetti = Minervini (in congedo) = Minghelli-Vaini = Molfino = Molinari = Mongenet = Montecchi = Montella = Monticelli = Mordini = Moretti = Morini = Mosca = Mosciari.

Negrotto = Nicolucci = Nisco.

Oliva = Orsetti = Ortana.

Pace = Pallotta = Palomba = Pancaldo = Papa = Paternostro = Peruzzi = Pettiti-Bagliani = Pettinengo = Pica = Pirajno (in congedo) = Piroli = Pironti = Pisanelli = Pisani = Plutino Agostino = Prosperi (in congedo) = Pugliese Giannone.

Ranco = Ranieri (in congedo) = Regnoli = Restelli = Ribotti = Ricasoli Bettino = Ricasoli Vincenzo = Ricci Giovanni = Robecchi seniore = Romano Gius. = Romano Liborio = Ruggiero.

Salaris = Salvagnoli = Salvo-Pazio = Salvoni (in congedo) = San Donato = Sanna-Sanna = Sanseverò = Santocanale = Scalia (in congedo) = Scarabelli (in congedo) = Schininà = Scocchera = Scotti Galletta = Sebastiani = Sella = Sergardi = Siccoli = Silvestrelli (in congedo) = Sirtori (in congedo) = Solaroli = Soldi = Spaventa = Speroni = Spinelli = Sprovieri.

Tasca = Tedorani = Tonello (ammalato) = Torelli = Toscanelli = Trezzi.

Vanotti = Verdi = Villa = Vora = Visconti-Venosta.

Zanardelli = Zanolini.

Approvati quindi con 172 voti favorevoli e 18 contrari quello de' suddetti schemi che concerne le modificazioni del codice penale militare, e con 170 voti favorevoli e 20 contrari quello che riguarda l'Editto per le sementi e pei soccorsi nelle Provincie Siciliane; s'incominciò la discussione di altro disegno di legge inteso ad applicare l'art. 2 della legge 31 luglio 1862 ai professori delle Università stati destituiti per motivi politici, e quindi reintegrati nel loro ufficio; intorno al quale disegno di legge ragionarono i deputati Melchiorre, Ara, Boggio, De Cesare, Mancini, Michelini, De Blasiis, il Ministro della Pubblica Istruzione e il relatore Macchi, ed essendo stato respinto il primo articolo della legge, in cui ne consisteva la sostanza, il Ministro dichiarò di ritirarla.

In fine della tornata il Ministro di Grazia e Giustizia rispose ad una interpellanza indirizzatagli giorni innanzi dal deputato Crispi relativamente al Pasquale Greco, ora imputato di complotto contro l'Imperatore di Francia, il quale nello scorso autunno sarebbe stato accusato di minaccia di ferimento contro un cittadino di Varese, e non sarebbe stato nè arrestato, nè sottoposto a processo.

Il Ministro disse che non potè essere arrestato perchè fuggito; ma affermò che il processo venne istruito e che tuttavia si prosegue. Ciononostante asserendosi dal deputato Crispi essere giunti a sua cognizione alcuni particolari concomitanti il fatto sovrariferito e, li accennava, intorno ai quali desiderava interrogare il Ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio dichiarava che scendere a dare risposta a siffatte interpellanze riputava essere cosa sconveniente alla dignità del Ministero e a quella del Parlamento. Per il che il deputato Crispi chiedeva si ordinasse una speciale inchiesta sopra i fatti da esso allegati; ma la Camera, secondo la proposta del deputato Boggio, passava invece all'ordine del giorno puro e semplice.

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 24 gennaio.

Collegio di Foggia. Ricciardi ebbe voti 309 e De Luca 232. Vi sarà ballottaggio.

Sansevero. Zuppetta 210, Cacace 140. Ballottaggio.

Palermo. Garibaldi 164, Laurenti-Roubaudi 2. Ballottaggio.

Casalmaggiore. Cavalletto 324, Garibaldi 270. Ballottaggio.

Paola. Valitutti 192, Miceli 174. Ballottaggio.

Bagnara. Romeo 133, De Lieto 129. Ballottaggio.

Mirandola. Salimbeni 266, Garibaldi 4. Ballottaggio.

Napoli. Votanti 320 sopra elettori 882. Garibaldi 232, Colonna 81. Ballottaggio.

Brivio. Prinetti 106, Cairoli 96, Ballottaggio.

Benevento. Torre 128, Garibaldi 33. Ballottaggio.

Milazzo. Sezioni conosciute. Votanti 286, Macri 125, Zerilli 118, Bertani 40.

Cerignola. Vecchi 252, Pallavicini 34. Ballottaggio.

Caprino. Cantù 160, Finardi 128. Ballottaggio.

Verolanuova. Giustinian 118, Garibaldi 45. Ballott.

Cuorgnè. Pinelli 939, Arnulfo 17. Eletto il generale Pinelli.

DIARIO

Continuando le deliberazioni sul disegno d'indirizzo il Corpo legislativo di Francia prese nelle tornate del 21 e del 22 corrente a discutere gli emendamenti proposti dall'opposizione al paragrafo quarto intorno alla libertà individuale e alla libertà della stampa. Una legge del 1858 detta di sicurezza generale porta sostanzialmente che alcuni delitti saranno puniti non solo mediante condanna pronunziata da giudice, ma nel tempo medesimo coll'esilio e colla deportazione che potranno infliggersi a colui che sarà stato condannato per semplice decisione del potere amministrativo. La legge consta di due parti: una di disposizioni permanenti, di transitorie l'altra. Il ministro presidente del Consiglio di Stato difendendo la legge contro i deputati Ernesto Picard e Giulio Favre che ne chiedevano la revoca rispose che il Governo non poteva abrogare le disposizioni permanenti perchè utili, savie e consentanee ai principii del dritto. « Quanto alle transitorie, continuò il signor Rouland, rispondo che non lo possiamo neppure, perchè saremmo ciechi se supponessimo che le male passioni hanno abdicato. Testè ancora il mio onorando amico il ministro di Stato lo diceva alla Camera, noi abbiam dovuto ringraziare la Provvidenza di aver protetto la Francia e l'Imperatore da abbominevoli trame. Or bene dopo Dio bisogna che gli uomini si aiutino da se, ei conviene che la fermezza e la saggezza loro veglino per la salute dello Stato ». Chiesto inoltre se le disposizioni transitorie sarebbero al loro spirare nel 1865 nuovamente proposte dal Governo alla Camera « Dio voglia, o signori, rispose il ministro presidente, che noi non abbiamo più a sollicitarne da voi il rinnovamento! Sarebbe questa la massima gioia che si possa dare al cuor generoso e liberale dell'Imperatore, al Governo che seconda le sue ispirazioni, alla Camera che mi ascolta e al paese che c'intende. Questa gioia sarebbe buona per noi tutti; imperocchè essa indicherebbe che gli odii violenti e quasi selvaggi che imperversano contro l'ordine sociale sono pur finalmente spenti! Noi vorremmo, o signori, poter fare una dichiarazione più esplicita; ma non possiamo farla perchè non possiam prevedere il futuro. Ad ogni modo noi non abbiamo propensione alcuna per le severità eccezionali se non sono richieste dalle più evidenti necessità dello Stato ». — L'emendamento concepito in questi termini « La legge di sicurezza generale e le leggi di eccezione che vi fanno corona distruggono la libertà individuale, e noi ne chiediamo l'abrogazione » fu dalla Camera rigettato con 203 contro 35 voti.

Contro l'attuale regime della stampa parlarono Giulio Simon ed Emilio Ollivier. Il discorso del deputato Simon s'aggirò specialmente sul decreto del 17 febbraio 1852 che sottrae la stampa al dritto comune, vale a dire alla giurisdizione dei tribunali ordinari per sottometterla alla giurisdizione amministrativa. Il deputato Granier de Cassagnac e il ministro presidente Rouland sorsero a difesa. Il ministro dopo aver sostenuto la tesi che il decreto del 1852 fu dettato dal più leale sentimento delle necessità del paese; e che tra libertà e ordine ciò che più importa è che la società viva e si conservi, conchiuse così: « Il Governo desidera che il sentimento pubblico e i veri interessi del paese dieno un giorno all'Imperatore facoltà di provvedere. Signori, abbiate fede nella saviezza e nel patriotismo dell'Imperatore che non mancheranno mai alla Francia ». L'emendamento a favore della stampa fu rigettato per alzata e seduta.

Anche la seconda Camera di Vienna prese a trattare di stampa, ma sotto altro aspetto. Discutevasi nella tornata del 21 di un credito supplementare di 525,000 fiorini qual fondo disponibile per iscopi generali nel bilancio del 1864, o, come dice un telegramma della *Gazzetta di Venezia*, per sovvenzioni alla stampa. Il deputato Herbst vuole si conceda soltanto la somma dell'anno scorso e si lagna del contegno dei giornali officiosi verso la Camera dei deputati. Kinsky non ha fiducia nel Governo e scorge nella sua condotta un'offesa alla costituzione. Il ministro Schmerling cerca di mostrare la necessità di quel danaro, rigetta da se il rimprovero di lesa costituzione e la complicità coi giornali negli articoli ingrati alla Camera e mette innanzi la quistione di fiducia. Dopo lungo e burrascoso dibattimento la Camera consentì la somma chiesta dal Ministero. Nella stessa tornata si approvò la legge del prestito per soccorrere agl'indigenti ungheresi.

Nella Dieta prussiana risorge l'antagonismo fra le due Camere. La Camera dei signori ha rigettato a grande maggioranza il bilancio emendato da quella dei deputati e adottato il bilancio stato presentato dal Governo.

I rappresentanti della maggioranza delle minori Potenze dell'Alemagna che siedono nella Dieta federale di Francoforte hanno rimesso alquanto della loro acrimonia contro l'Austria e la Prussia. Nella tornata del 23 la Dieta dichiarò sopra proposta del suo Comitato di non opporre ostacoli al passaggio delle loro truppe nel territorio dell'Holstein.

Le notizie politiche e militari dai Ducati e da Copenaghen sono ancora troppo confuse e contraddittorie. Notiamo solo l'annunzio fatto dal *Mercurio d'Altona*, giornale officiale del Governo provvisorio istituito dai commissari federali, che furono presi i provvedimenti necessari per trasportare giorno per giorno sei mila uomini di truppe austro-prussiane da Altona a Rendsbourg; che il signor Henrici e il conte Baudissin furono nominati il primo presidente e il secondo membro del nuovo Governo di Kiel; e infine che il principe Federico ha ricevuto l'assicurazione officiosa di poter abitare tranquillamente la città di Kiel purchè non s'intrometta nell'amministrazione dei commissari federali.

Egli perciò intende a mettere su la sua casa per far onore alla principessa sua consorte che vi è aspettata, e alle deputazioni che non cessano di recare omaggi al pretendente. Il principe ricevette il giorno 15 quella dei membri della nobiltà, e il 16 quella del clero e degli abitanti del convento di Preetz. Questo convento è uno dei tre istituti che formano ciò che chiamano nell'Holstein i conventi nobili. « Giudicherete della loro importanza, dice un corrispondente della *Patrie*, da questo fatto, che cioè essi possiedono in beni territoriali esenti da qualsiasi canone un'estensione di paese di dodici a tredici leghe quadrate, popolata da 26,000 circa abitanti. Il solo monastero di Preetz ne possiede 17,000, i quali pagano tutti tassa al convento. La tassa principale è detta dell'aratro, e consiste in questo che chiunque possiede un campo e un aratro deve pagare al convento un canone fisso di 50 circa franchi per aratro in danaro o in natura ». Tutta questa parte dell'Alemagna è ancora nel Medio Evo. Vi sono beni nobili che godono di privilegi non meno strani che quelli dei conventi. V'è inoltre i beni di cancelleria e i beni di città, e con questo caos, aggiunge la citata corrispondenza, il caos nella giustizia, perchè i soli Ducati non han meno di cinque codici in vigore.

Il generale Ferreira de Passos è stato nominato ministro della guerra di Portogallo in surrogazione del visconte Sa de Bandeira dimissionario. Il generale Passos era ancora testè aiutante di campo del Re e si teneva, per la sua carica, lontano dalle lotte parlamentari.

Nel nuovo Gabinetto spagnuolo mancava ancora il ministro della marina. Fu nominato a questo portafoglio l'ammiraglio don Joachin Gutierrez de Rubalcaba, presidente della Giunta consultiva della marina, quel medesimo ufficiale che comandava la squadra spagnuola al tempo dell'occupazione di Veracruz nel 1861. — Più sopra riproduciamo dalle *Novedades* il programma del Ministero.

Giusta gli ultimi dispacci, i Francesi del Messico hanno sconfitto presso Morelia il generale juarista Uraga, e occupato i capiluogo dei principali Stati che erano ancora sotto il governo del presidente.

La *Gazzetta Ticinese* descrive lungamente la festa celebratasi il 21 corrente a Lugano per l'inaugurazione dei lavori delle strade ferrate cantonali.

Alcuni ammiratori ed amici dell'illustre Giovanni Plana, di cui così giustamente si compiange la perdita, intendono di promuovere un'associazione per innalzargli un monumento. Essi invitano pertanto tutti coloro che vogliano concorrere in questo divisamento a trasmettere le loro offerte al sig. Domenico Rua tesoriere municipale, il quale cortesemente s'incarica di riceverle.

Tostochè gli oblatori avranno raggiunto il numero di cinquanta, essi saranno pregati per mezzo della *Gazzetta ufficiale del Regno* di riunirsi in una delle Sale del Palazzo dell'Accademia Reale delle Scienze per procedere all'elezione del Comitato direttivo dell'associazione. »

Torino, 21 gennaio 1864.

Federigo Sclopis — Ubaldino Peruzzi — G. Gorresio — Luigi Cibrario — A. Sobrero — Matteucci — E. Ricotti — G. Moris — A. Peyron — Angelo Sismonda — Cavalli — Quintino Sella — L. F. Menabrea — Giuseppe Filippo Baruffi — Luigi Sanvitale — Eugenio Sismonda.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Francoforte, 23 *gennaio*.

La Dieta, dopo alcune soddisfacenti spiegazioni date dai rappresentanti d'Austria e Prussia, ratificò la decisione del Comitato di non opporre alcun ostacolo al passaggio delle truppe austro-prussiane nell'Holstein.

Nuova York, 13 *gennaio*.

Continua il bombardamento di Charleston. Dicesi che la città abbia sofferto molti danni.

Un emendamento presentato al Congresso propone un aumento di dazio di 6 *pence* sugli spiriti e due *pence* sui cotoni.

Oro 54 1/4. Cambio 169.

Vera Cruz, 22 *dicembre*.

I Francesi hanno occupato tutte le capitali dei principali Stati.

Corre voce che Juarez si rifuggirà nel Texas.

Il generale Uraga fu sconfitto dai Francesi presso Morelia lasciando 2000 tra morti e feriti.

Berlino, 23 *gennaio*.

La Danimarca domanda un periodo di tempo onde convocare il Rigsraad e col suo assenso abolire la Costituzione di novembre; promette di adempiere poi verso la Germania gli impegni assunti nel protocollo di Londra nel 1852.

Nel caso che questa proposta venga accettata, il che è probabile, le truppe tedesche non passerebbero più l'Eyder.

Il periodo domandato dalla Danimarca per convocare il Rigsraad è quello di un mese.

Parigi, 24 *gennaio*.

Boniface nel *Constitutionnel*, parlando delle nuove proposte fatte dalla Danimarca, dice che l'interesse della Germania e quello della Danimarca è di non lasciarsi sfuggire l'occasione di evitare un grave conflitto o di venire ad un accomodamento.

Berlino, 24 *gennaio*.

Camera dei Signori. — Il bilancio emendato dalla Camera dei Deputati fu respinto a grande maggioranza; fu invece adottato con voti 58 contro 17 il bilancio che fu proposto dal Governo.

Parigi, 23 *gennaio*.

Bilancio preventivo del 1865.

Spese calcolate milioni 1797 1/4. Rendite 1799 3/4. Eccedente attivo milioni 2 1/2. Entro l'anno 1865 l'emissione dei buoni del Tesoro sarà limitata a 150 milioni.

Parigi, 24 *gennaio*.

Il *Pays* annunzia che il conte di Flahaut fu nominato Gran Cancelliere della Legione d'onore.

Il *Temps* dice che il processo dei quattro Italiani verrà presentato alle Assise sotto l'identico titolo che gli si diede da principio e che l'istruttoria non valse ad attenuare: i prevenuti avranno a discolparsi non pel delitto di detenzione d'armi e munizioni ma per quello di aver cospirato contro la vita dell'Imperatore.

Parigi, 24 *gennaio*.

La *Gazzetta dei Tribunali* dice che l'istruttoria del processo pel complotto contro la vita dell'Imperatore è terminata. I prevenuti subirono giovedì scorso l'ultimo interrogatorio. Pare certo che passeranno alle Assise entro la prima metà di febbraio.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

25 Gennaio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 50 60 55 50 55 60 — corso legale 68 55 — in liq. 68 60 p. 31 gennaio, 69 05 pel 29 febbraio.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in liq. 1526 pel 31 gennaio.

BORSA DI NAPOLI — 23 Gennaio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 68 20 chiusa a 68 30
Id. 3 per 0/0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito Italiano, aperta a 67.

BORSA DI PARIGI — 23 Gennaio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	90 7/8	91 »
3 0/0 Francese	»	66 25	66 35
5 0/0 Italiano	»	67 25	68 40
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	500 »	500 »
Id. Francese	»	1010 »	1015 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	375 »	380 »
Lombarde	»	515 »	513 »
Romane	»	368 »	367 »

C. FAVALE gerente.

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE DI TORINO

Martedì, 26 gennaio, si riapriranno gli incanti per la vendita dei pegni fatiisi nel mese di giugno scorso, in effetti di argento, oro, gioie, orologi, ecc, non stati riscattati o rinnovati. 385

CASSA GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta 21 corrente avendo deliberato che l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti si debba tenere il giorno 23 febbraio prossimo, la stessa avrà luogo alle ore 11 antimeridiane di quel giorno, nel locale della Società, palazzo Pauco, piazza Cinque Lampadi.

N. B. Sono chiamati a far parte della medesima tutti i Soci che avranno depositate n. 10 azioni nella Cassa della Società tre mesi prima, o ne avranno consegnate n. 20 all'Amministrazione della Società dieci giorni prima di quello stabilito per l'Adunanza.

Genova, 22 gennaio 1864.

412 *LA DIREZIONE.*

SEME BACHI DEL CACHEMIRE

Preparato dal signor cav. dottore Carlo Orio, e riconosciuto sano da chiarissimi bacologi. — Scrivere al ragioniere Steffanini in Milano, via Monte di Pietà, n. 11. 360

AVVISO

Il segretario del tribunale del circondario di Vercelli, in adempimento a quanto si prescrive coll'art. 69 della legge 17 aprile 1859, n. 3368, fa noto a chiunque possa avere interesse che il signor causidico Omero Bozino nel giorno 30 dello scaduto dicembre ha fatto dichiarazione in questa segreteria di voler cessare dalle sue funzioni di procuratore capo.

Vercelli, 9 gennaio 1864.

Per il segretario
Caus. Celasco.

221

INCANTO

dietro aumento di sesto.

All'udienza di questo tribunale di circondario delli 10 febbraio prossimo venturo ha luogo dietro l'aumento del sesto fattosi dal signor Giacomo Bellardo residente a Busca, con atto delli 13 corrente mese, il nuovo incanto dei beni situati in territorio di Tarantasca, nella regione S. Chiaffredo, descritti in mappa alli numeri 29, 30 e 31 della sezione D, di are 84, 12, già stati per sentenza del detto tribunale delli 30 ora scorso dicembre deliberati per L. 1800 al signor Bartolomeo Brignone residente in Cuneo, posti in subasta ad instanza della signora Margherita Bergia come tutrice dell'interdetto suo marito Bartolomeo Brignone residente a Busca, contro il signor Giuseppe Moncalero residente a Tarantasca, al nuovo prezzo offerto di L. 2103 ed alle condizioni apparenti dal nuovo bando venale delli 15 corrente, in cui simili stabili si trovano ampiamente descritti e coerenziati.

Cuneo, 15 gennaio 1864.

283 Paolo Oliveri proc.

354 NEL FALLIMENTO

di Fraviga Vincenzo vestiarista teatrale in Torino.

Si avvisano li creditori verificati e giurati in detto fallimento di comparire personalmente, o per mezzo di speciale mandatario, il giorno primo del prossimo venturo febbraio ed alle ore 2 pomeridiane, nel tribunale di commercio di Torino, davanti il signor giudice commissario cav. Giacinto Antonino, per deliberare sulla formazione del concordato.

Torino, il 19 gennaio 1864

Avv. Pianzola sost. segr

400 NOTIFICANZA

Con atto del 21 corrente dell'usciere Andrea Losero, addetto al tribunale del circondario di Torino, venne sull'instanza delli Giuseppe, Paolo, Felice e Giovanni, fratelli Boccardo, residenti a Moncalieri, notificato al signor Giovanni Ajmar già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il bando venale delli 13 corrente, autentico Perincioli sost. segretario presso detto tribunale, portante monizione per l'udienza del tribunale stesso del 1.o febbraio prossimo pell'incanto della casa sita in Moncalieri. In dipendenza della subasta promossa dalli predetti instanti, contro l'Ajmar e Bartolomeo Ghiotti, pella vendita di detta casa da essi tenuta in comune colli Felice, Lorenzo e Giuseppe padre e figli Quaglia e ditta Testore e Gruner qual sindaco della fallita Novarese, al prezzo ed alle condizioni risultanti dal detto bando venale visibile nello studio del causidico capo Zanotti, via Bellezia, num. 4, piano 3.

Torino, 22 gennaio 1864.

Ferreri sost. Zanotti.

414 NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere addetto al tribunale di commercio di Torino Carlo Vivalda in data d'oggi, venne al signor Giovanni Alberto Roberti già dimorante in Torino, ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, notificata la sentenza contro di lui emanata dal tribunale di commercio suddetto il 12 gennaio 1864, colla quale venne confermato il decreto d'inibizione e sequestro in data 8 dicembre 1863, rilasciato ad instanza della società anonima *des charbonnages réunis*, stabilita in Charleroi, su la rendita al portatore dal Roberti depositata a mani del segretario del tribunale di commercio suddetto.

Torino, 21 gennaio 1864.

Peyretti p. c.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'Asta

Il simultaneo incanto oggi tenutosi da questa Direzione generale delle Acque e Strade, e dalla R. prefettura di Alessandria, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di venerdì 5 febbraio p. v., in una delle sale dei surriferiti Uffizi, dinanzi ai rispettivi Capi, simultaneamente, ad una second' asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto dell'apertura e sistemazione del tronco della strada Nazionale da Acqui ad Ovada, compreso tra lo stabilimento termale presso Acqui e l'abitato di Molare, della lunghezza di metri 16,741 50, rilevante in totale a . . . . L. 340,060 00

Cioè: *Somma a corpo per occupazione di terreni, movimenti di terre ed obblighi accessorii all'appalto* . . . . . L. 174,379 60

Ammontare delle opere d'arte, inghiaiata ed inzollamento, concesse a misura . . . . . » 152,071 12

Somma a disposizione dell'amministrazione per spese impreredute. . . . . . » 13,519 28 » 13,519 28

Somma soggetta al ribasso d'asta . . . . L. 326,450 72

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati Uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate, qualunque sia il numero dei concorrenti e offerte, e quindi da questo Ministero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. = Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'Ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza dei capitoli parziali in data 9 agosto 1863, visibile, assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti Uffizi di Torino ed Alessandria.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e dopo esteso il verbale di consegna, per dare l' intiero tronco di strada perfettamente compiuto entro 3 anni successivi alla data di detto verbale.

I pagamenti saranno fatti in proporzione dell' avanzamento dei lavori a rate di L. 10,000, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi per metà dopo la lodevole ultimazione di tutte le opere, e per l'altra metà a seguito del loro finale collaudo, il quale avrà luogo sei mesi dopo li prime

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato d' idoneità all'esecuzione di grandi lavori stradali, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ufficiale superiore del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2. Fare il deposito interinale di L. 15,000 in numerario od effetti pubblici dello Stato al portatore, valutati al corso di Borsa.

Per guarentigia dell' adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l' appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall' Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate L. 30,000 in numerario, o cartelle al portatore del Debito Pubblico, valutate come sopra, e stipulare il relativo contratto presso l'Ufficio dove seguirà l' atto di definitiva delibera. = Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerta di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell' avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Torino ed Alessandria, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Torino, 13 gennaio 1864.

Per detta Direzione Generale

383 M. FIORINA *Capo-Sezione.*

Presso L'UNIONE TIPOGRAFICA EDITRICE TORINESE

(GIA' DITTA POMBA)

È in corso di pubblicazione

LA RISTAMPA DELLA QUINTA EDIZIONE

DELLA

NUOVA ENCICLOPEDIA POPOLARE ITALIANA

ovvero

DIZIONARIO GENERALE

di Scienze, Lettere, Arti, Storia, Geografia, ecc., ecc.

Si pubblica a dispense di 5 fogli di stampa in 4.o grande a due colonne pel testo, e di 4 incisioni in rame, quelle di tavole, le une o le altre, a L. 1 caduna.

Sono venute in luce del testo la dispense 1 a 20 della ristampa e 341 a 360 della distribuzione corrente; e delle tavole, le dispense 1 a 5 ristampa e 81 a 85 correnti. — (A chiunque ne faccia domanda con lettera franca si spedisce il programma relativo a maggior spiegazione delle condizioni d'associazione).

Le associazioni si ricevono dai principali librai d'Italia e dalla Società *L'Unione Tipografica Editrice* (via Carlo Alberto, num. 33, casa Pomba, Torino), la quale s'incarica della trasmissione per posta e senza spesa delle dispense in tutta Italia.

Quest'opera sebbene calcata sulle migliori inglesi, francesi e tedesche, è in verità nella massima parte originale italiana; e l'elenco dei collaboratori che si pubblicherà alla fine del XXIV volume farà manifesto che i più begli ingegni della nostra patria han recato tributo di sapere alla enciclopedia italiana.

Dai diecisette volumi finora messi in luce, ciascun discreto lettore può giudicare con quanto studio e con quale ponderazione venga essa condotta. E se anche si guarderanno le tavole che accompagnano il testo, apparirà che sono incise con tale squisito magistero da parere anzi parte precipua di un lavoro di belle arti, che parte secondaria di un'opera consecrata alla scienza. Lo che non diciamo per vanità puerile o per ridicola iattanza, ma perchè ci par giusto che la verità si conosca. 591

399 SENTENZA.

Il tribunale del circondario di Torino con sua sentenza in data 30 dicembre 1863 pronunciata in contumacia di Ferrero Giovanni, di domicilio, dimora e residenza ignoti, autorizzò Angela Carpezna moglie di detto Ferrero Giovanni a vendere li stabili di cui nel lotto 2 o dell'instrumento di divisione 30 settembre 1851, ricevuto Ceppi, convertendone il prezzo nell'estinzione dei di lei debiti.

Torino, 22 gennaio 1864.

Petiti sost. proc. dei pov

402 NOTIFICANZA DI COMANDO

Con atto 22 corrente dell'usciere Gervino presso la regia giudicatura di Torino, sez. Borgo Nuovo, e sull'instanza della ditta Vittorio Saracco e Comp., sindaco definitivo della fallita Angelo Alessandro di questa città, venne fatto comando al signor Virginio Barone, già domiciliato in questa città ed ora di domicilio e residenza ignoti, di pagare alla richiedente ditta nella premessa sua qualità la somma di L. 360 34 fra il termine di giorni 5, I quali trascorsi infruttuosi si sarebbe proceduto agli atti esecutivi con tutti i mezzi dalla legge permessi.

Torino, 22 gennaio 1864

L. Pavia proc. gen.

401 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto 21 corrente dell'usciere Giorgio Boggio presso la giudicatura di Torino, sezione Dora, ad instanza della ditta Giovanni Carosso e Compagnia, di questa città, venne notificata a termine dell'art. 61 del codice di procedura civile, al signor cav. Edoardo Gattaschi dei duchi d'Urbino, già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio, e residenza ignoti, la sentenza proferta dal signor giudice della sezione Dora, in di lui contumacia di condanna al pagamento a favore della ditta Carosso, della somma di L. 268 interessi e spese

Torino, 22 gennaio 1864.

L. Pavia proc. gen.

406 CITAZIONE

Con atto di me usciere sottoscritto addetto alla regia giudicatura di Santià, mio domicilio, e sull'instanza di Gatto Carlo proprietario, residente in Santià, ho citato nella forma di cui all'art. 61 del codice di procedura civile Sadot Giuseppe chimico, già residente in Santià, ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire avanti il signor giudice del mandamento di Santià, e nel solito ufficio di giudicatura mandamentale alle ore 9 del mattino delli 26 corrente mese per ivi vedersi provvedere a termini di legge.

Santià, 17 gennaio 1864.

Ricca Vittorio usciere.

246 ESTRATTO DI BANDO

Il primo di febbraio prossimo, alle ore 10 di mattina, nello studio del notaio sottoscritto, in questa città di Torino, avrà luogo la licitazione fra li signori eredi Carlo Imoda con ammessione anche dei terzi, all'incanto del corpo de' fabbricati e terreni che i medesimi possedono al Borgo di Po di questa città, lungo lo stradale della Vigna della Regina, sull'offerta di L. 120[m., ed in favore di chi sarà per essere il miglior offerente.

Il podere in vendita risulta di una complessiva superficie di un ettare, cinque are, e trentacinque centiare (giorn. 2, 77, 2, 10).

Il corpo de' fabbricati consta essenzialmente di tre parti aggregate ed aderenti le une alle altre, il tutto con cortili, spazioso giardino ed altri siti ed adiacenze simultenenti.

Per la visita delle località, dalle 10 alle 5 vi si troverà sul luogo persona incaricata per la medesima; la perizia poi con una dettagliata figura planimetrica sono visibili in tutti i giorni d'ufficio presso il sottosc.

Not. certif. cav. Giuseppe Turvano.

37 SUBASTAZIONE.

Il tribunale di codesto circondario, per lo incanto degl'immobili, di cui ordinò la espropriazione forzata a danno di Piano Pietro fu Rocco da San Stefano Belbo, sull'instanza del sig. Davide Leone Debenedetti fu Moise da Acqui, ha fissata l'udienza che sarà dello stesso tribunale tenuta il mattino del 19 febbraio 1864, a 9 ore di mattina.

Gli stabili consistono in un corpo di cascina, posto sul territorio di San Stefano Belbo, detta Morotto, composto di fabbricato, campi, prati, vigne e bosco, di ettari 3, are 80, ed in parte sul territorio di Canelli, da esporsi in vendita al prezzo di lire 1820, ed alle condizioni di cui in apposito bando venale depositato nelle segreterie comunali di San Stefano Belbo e Canelli ed in quella di codesto tribunale, non che nello studio del procuratore capo Federico Moreno.

Alba, li 31 dicembre 1863.

Ricca sost. Moreno p. c.

243 REINCANTO

All'udienza del tribunale del circondario d'Alba del 2 febbraio prossimo, avrà luogo ad istanza del sig. avv. Michele Abbado, dimorante a Diano, ed in odio di Capello Giacomo fu Tommaso, residente in Cossano-Belbo, il reincanto in due distinti lotti degli stabili posti sul territorio dello stesso luogo, al prezzo e condizioni di cui in bando venale del 5 corrente mese, e ciò dietro aumento di sesto fatto dallo stesso signor instante, al prezzo per cui vennero deliberati con atto del 18 dicembre testè scorso, a favore delli signori Salvador Montalcini d'Asti in L. 12,010 il lotto primo, e del sig. Francesco Morando di Castiglion-Tinella il lotto secondo in L. 10,260.

Alba, il 8 gennaio 1864.

Almasso sost. Boffa.

395 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Giordana Biagina e Catterina sorelle, assistita la prima dal di lei marito Giovanni Barale e la seconda vedova di Antonio Ghiglione, residenti in Entraque, ammesse al beneficio dei poveri, con decreto 14 settembre 1862, ottennero sentenza dal tribunale del circondario di Cuneo 19 dicembre 1863 colla quale si dichiarò

Reietta ogni instanza, eccezione e deduzione in contrario, ammette la suddetta Giordana alla chiesta prova del caricamento estimatorio mediante il loro giuramento in lite, in accertamento dell'attivo mobiliare dell'eredità di cui si tratta limitativamente però a L. 7612 cent. 50.

E mediante un tal giuramento dichiara accertato l'attivo suddetto nella somma che risulterà dal giuramento medesimo nei limiti suddetti.

Dichiara accertato il valore degli stabili ereditarii in L. 12,928 cent. 78 risultanti dalla perizia.

Dichiara doversi aggiungere al passivo di quella eredità le L. 395 cent. 45, e così accertato un tal passivo in L. 635 cent. 45.

Condanna il Gabriele, Luigi, Giuseppe contumace, e Gabriele zio e nipoti Giordana, al pagamento a favore delle predette sorelle Giordana d'un'ottava parte per caduna sull'anzidetto attivo tanto mobiliare che immobiliare, che vogliono anzitutto essere depurati dall'anzidetto passivo cogli interessi dal 1 ottobre 1862 giorno del decesso del Luigi Giordana, sotto deduzione delle somme già state costituite in dote a caduna di esse e rilevanti tra ambidue a L. 813.

E ciò salvo per quanto concerne li stabili il zio e nipoti Giordana preferiscano pagare in tanti beni ereditarii, a qual fine prefissa loro il termine di giorni 10 successivi alla notificazione per fare la loro dichiarazione al riguardo

Ed in tal possibile evenienza deputa sin d'ora per allora il geometra Antonio Ferrero di operare lo scorporo delle anzidette due ottave parti d'essi nel modo suespresso coi relativi termini divisorii per esserne assegnata una per caduna alle sorelle Giordana, colla condanna del zio e nipoti Giordana nelle spese liquidate in L. 410 centesimi 48

Tale sentenza venne al contumace Giuseppe Giordana già residente in Entraque, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, notificata sotto li 22 andante mese, a mezzo dell'usciere delegato Bertolo Antonio addetto al suddetto tribunale, nella conformità prevista dall'art. 61 del codice di procedura civile.

Cuneo, 22 gennaio 1864.

Delfino Giacinto p. c.

398 NOTIFICANZA DI SENTENZA

L'amministrazione della Cassa Ecclesiastica avente sua sede in Torino, rappresentata dal suo procuratore demaniale Giovanni Battista Javelli, notifica a chi di ragione, che nella di lei causa vertente nanti il tribunale del circondario di Cuneo, contro li signori Giacinto Manzoni fu Francesco Donato nato a Piozzo ed attualmente residente a Roma, e il Magliano *De Roma* di Santa Maria cav. Gaetano e Colombo Giacobbe fu Zaccaria, residenti in Fossano, il primo contumace e gli altri due clienti del causidico Giuseppe Bessone, emanava sentenza il 28 novembre 1863, colla quale si condannava il contumace Manzoni, solidariamente cogli altri due al pagamento a favore dell'attrice di L. 1500 di cui agl'instrumenti 8 settembre 1857, rogato Donalisio ed 8 novembre successivo rogato Gandi, coi relativi interessi dalli 8 settembre 1857, ed in particolare il Manzoni al pagamento della restante somma sino a compimento delle chieste L. 2288 cent. 71, coi maggiori interessi dal 12 marzo 1858, e mandò procedere per un sol perito allo stralciamento ed assegno a favore della Cassa Ecclesiastica di una porzione dei beni già componenti i lotti 3 e 4 ora posseduti dal cav. Magliano sufficienti a cuoprire la porzione dovuta all'amministrazione.

Detta sentenza venne notificata dall'usciere commesso Angelo Ajmasso al suddetto Manzoni, sotto il 23 dicembre ultimo scorso, mediante affissione di copia alla porta del suddetto tribunale e remissione di altra copia al pubblico ministero.

Cuneo, 15 gennaio 1864.

P. Daziano sost. Javelli.

294 TRASCRIZIONE.

L'atto 27 novembre 1863, al rogito del notaio sottoscritto, col quale il sig. Cesare Stoppa fu Giuseppe di Caraglio, fece vendita, pel prezzo di L. 7230, al sig. sacerdote D. Arena Giovanni fu Luigi di Cuneo, di un corpo di casa, sito in Caraglio, via del Bombè, descritto in mappa alli numeri 724, 723, coerenti gli eredi di Pietro Parola, certo Cesana, Giuseppe Moschetti e la via Maestra, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo li 8 gennaio corrante, sul registro alienazioni, vol 31, art. 123, e sovra quello generale d'ordine volume 274, casella 553.

In fede, Cuneo, 16 gennaio 1864.

Ludovico Borgarino notaio.

409 AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subastaziona promosso da Pietro Giono fu Giovanni dimorante nell'Inverso di Drusacco, contro Mattè-Aleina Giacomo fu Giovanni Battista debitore principale, e Mattè-Aleina Battista e Maddalena coniugi terzi possessori, dimoranti tutti nell'Inverso di Drusacco, emanò sentenza il 19 corrente mese del tribunale del circondario d'Ivrea, colla quale uno stabile posto sul territorio dell'Inverso di Drusacco, regione Gattere, ai numeri di mappa 121, 122 e 156 parte, prato e ripa, con alcune piante entrostanti, del residuo quantitativo di are 32, cent. 29, pari a tav. 84 piedi 9, di misura antica, è stato deliberato per mancanza di oblatori al suddetto promovente Pietro Giono per il prezzo da esso offerto di L. 150.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade col giorno 3 del prossimo mese di febbraio.

Ivrea, 20 gennaio 1864.

G. Chierighino segr.

363 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta oggi dal tribunale di circondario di Pinerolo, nel giudicio di subastazione promosso dal sig capitano di artiglieria in ritiro, Francesco Rolando, domiciliato in Torino, contro il sig. Bartolomeo Antonio Rolando, dimorante a Cavour, li 2 lotti di stabili subastati vennero deliberati come segue, cioè:

Il lotto primo, composto di casa, corte, sito e giardino, prati e campi, nella regione Pallero, fini di Cavour, formanti una simultenenza di giornate 15, 23, 09 pari ad ettari 5, 80, 51, esposto in vendita sul prezzo di L. 4510, venne deliberato a favore di Chiaffredo Beltramo, dimorante a Cavour, per il prezzo di L. 10,060.

Ed il lotto secondo, consistente in un campo di are 58, 48, nella stessa regione e territorio, esposto in vendita sul prezzo di L. 460, venne deliberato a favore di Anna Maria Ayraud di Cavour, per L. 800.

Il termine utile per fare l'aumento a detti prezzi, scade nel giorno 4 dell'ora prossimo febbraio.

Pinerolo, 20 gennaio 1864.

Gastaldi segr.

377 NEL FALLIMENTO

di Giovanni Jourdan, già esercente l'albergo del Belvedere in Luserna.

Si avvisano i creditori interessati in questo giudicio, che il giudice commissario con ordinanza 20 corrente, li convoca a comparire nanti lui nelle sale del tribunale di questo circondario, alle 9 del mattino, del giorno 15 febbraio prossimo, per deliberare sul concordato e su altri oggetti.

Pinerolo, 21 gennaio 1864.

Il segretario del tribunale,
Gastaldi.

217 TRASCRIZIONE.

Con instromento 7 febbraio 1863, rogato dal sottoscritto, la Lucia Archetto fu Valentino vedova di Antonio Bo, nata a San Mauro, domiciliata a Gassino, vendette alli Giuseppe fu Stefano Bioletto, Giovanni fu Vittorio Gobetto, Angelo di Giuseppe Mondo, e Giovanni di Giacomo Gilardi, residenti a Gassino, un corpo di fabbrica posto in detto luogo, cantone del Giardino, sezione E, n. 569, composta di cantina, camera sovra e tre altre camere superiori e galleria, per L. 1200.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino, il 6 maggio 1863, vol. 81, art. 34819.

San Mauro, 11 gennaio 1864.

Luigi Barberis notaio.

Torino, Tip. F. Favale e Comp.